



Ordine degli Avvocati di Bergamo

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sezione staccata di Brescia

Inaugurazione Anno Giudiziario 2024

Intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo

*Signor Presidente,
Autorità Tutte,
Consigliere e Consiglieri,
Colleghe e Colleghi,*

Porto il saluto di tutti gli avvocati del distretto ai Presidenti ed ai Magistrati delle Sezioni, al personale amministrativo del Tribunale, alle colleghe ed ai colleghi di tutte le Avvocature, alle autorità ed a tutti i presenti e l'augurio di un proficuo anno giudiziario da parte degli Ordini degli avvocati del Distretto: Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

Non essendo nello specifico un amministrativista, ho chiesto ai colleghi consiglieri competenti in materia quali particolari criticità fossero da segnalare in questa occasione, abituato come sono a dovermi confrontare con costanti criticità del mondo giustizia.

La risposta è stata: sostanzialmente nessuna di rilievo!

Il TAR di Brescia si manifesta come un'isola della giurisdizione in cui le cose funzionano regolarmente e merito di questo va riconosciuto alla presidenza dell'Ufficio, al dott. Angelo Gabbricci.

Come ha ricordato il Presidente del CNF Francesco Greco all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Consiglio di Stato l'avvocatura rappresenta la professione che per la legge "ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti".

L'avvocatura è componente essenziale della giurisdizione e una magistratura illuminata dovrebbe volere e pretendere di avere in causa avvocati competenti e pervicaci che sviluppino tutte le facoltà della difesa, poiché così facendo le loro decisioni saranno inattaccabili anche sotto il profilo della libertà di difesa e del contraddittorio.

Stonano davvero in questa visione le misure legislative volte a confinare e contenere le facoltà della difesa con norme "quantitative" sulla misura degli atti difensivi.

Il riferimento è all'art. 13-ter, comma 2, dell'allegato II al codice del processo amministrativo che dispone che le parti redigano il ricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del



Ordine degli Avvocati di Bergamo

Presidente del Consiglio di Stato. Decreto che è stato adottato nel dicembre 2016 e che prevede, all'articolo 3, comma 1, lett. b), per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri.

L'art. 13-ter, comma 5 dell'allegato II al cpa dispone che *"Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione."* È possibile superare i limiti solamente chiedendo un'espressa autorizzazione al Giudice.

Non crediamo che siano queste le misure idonee ad offrire una giustizia più celere ed efficace al cittadino e possiamo augurarci che i Magistrati del nostro TAR temano più la compressione del diritto di difesa che l'onere di leggere qualche pagina in più.

Accanto al principio-valore di sinteticità – continua il Presidente del CNF - vanno infatti tenuti presenti altri principi, che dovrebbero indurre ad un bilanciamento, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Il rispetto del limite di pagine non può assurgere a presupposto di dichiarazione di inammissibilità della domanda di giustizia.

La norma di cui si discute non contiene una espressa delibazione di inammissibilità delle argomentazioni introdotte nelle pagine eccedenti il limite e, conseguentemente, non può che valere la disciplina generale di cui all'art. 3, co. 2, cpa, che rivolge il monito alle parti e al giudice di redigere gli atti del giudizio in maniera chiara e sintetica, senza fissare alcuna automatica sanzione. Il richiamato art. 13-ter, comma 5 dell'allegato II al cpa, deve essere interpretato in una direzione coerente con il diritto costituzionale di difesa e del diritto al giusto processo.

La disposizione dovrebbe essere intesa nel senso che il Giudice deve valutare, di volta in volta ed in concreto, se la violazione dei limiti costituisca un comportamento defatigatorio o elusivo del principio di sinteticità o se il superamento dei limiti sia necessario perché funzionale alla tutela della posizione processuale della parte. Già Calamandrei scriveva che il buon avvocato non ingombra inutilmente l'udienza con argomentazioni inutili.

E' quindi da auspicare una valutazione della fattispecie, limitando l'ipotesi dell'inammissibilità o della non considerazione degli argomenti difensivi a casi di eccezionale estraneità o temerarietà, pena il sacrificio totale della domanda di giustizia del cittadino.

Cambiando argomento, si deve osservare che una gran quantità di contenzioso amministrativo origina da un non corretto agire della P.A. o, sempre più spesso, da una amministrazione rimasta inerte alle istanze di cittadini ed imprese.



Ordine degli Avvocati di Bergamo

Così, casi di silenzio-rigetto, mancati riscontri a istanze di accesso, e giudizi di ottemperanza affollano i ruoli del Giudice amministrativo.

Su questo fronte, le decisioni del Giudice amministrativo sono fondamentali per educare e responsabilizzare la pubblica amministrazione nel corretto esercizio dei suoi poteri-doveri.

La transizione digitale e l'informatizzazione della pubblica amministrazione, se pure hanno fatto segnare significativi progressi, sono spesso caratterizzate da innovazioni poco pensate e poco coordinate tra loro.

Basti pensare alla proliferazione incontrollata di portali per le più svariate funzioni, che si affastellano con scarsa coordinazione e spesso con immatura iniziativa.

Si pensi al recente portale ANAC per i contratti pubblici e l'assegnazione dei CIG che mostra gravi difficoltà di funzionamento e sta paralizzando l'azione amministrativa, anche degli Ordini forensi.

La magistratura amministrativa si trova così a dover scrutinare con grande attenzione questioni di complicato contenuto tecnologico e non c'è intelligenza artificiale che possa compensare la capacità del magistrato di plasmare il diritto vivente.

L'intervenuta revisione organica della materia dell'equo compenso, ad opera della legge n. 49/2023 è pienamente applicabile alla pubblica amministrazione. Sono inammissibili i tentativi della pubblica amministrazione di aggirare tale presidio di equità e civiltà.

La giurisdizione amministrativa potrà contribuire anche in questo campo, come in tutte le materie nelle quali conosce della validità dell'azione amministrativa, a rendere giustizia ai singoli e alle imprese, limitando il perpetuarsi di regimi speciali di favore che ancora vedono l'Amministrazione in una posizione di ingiustificata supremazia.

Il rapporto tra Avvocatura e Magistratura nella giurisdizione amministrativa è generalmente informato a canoni di rispetto reciproco e di collaborazione nell'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e non mancano, in diversi Fori, prassi virtuose di consultazioni informali che riguardano anche l'organizzazione concreta della giurisdizione e la sua corretta programmazione, anche nella gestione operativa.

A far tempo quanto meno dal 2008, questa Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia si è caratterizzata per un proficuo confronto tra Magistratura e Avvocatura, finalizzato ad un migliore esercizio della giurisdizione, nell'interesse di tutte le parti coinvolte nel processo e, di conseguenza, dell'intera collettività.



Ordine degli Avvocati di Bergamo

Penso ad esempio al protocollo sottoscritto con il Presidente Gabbricci per l'attestazione della presenza dei praticanti nelle udienze avanti al TAR o all'interessante convegno tenutosi a Bergamo nel 2023 sulla nascita della giurisdizione amministrativa.

I modi di tale dialogo non sono sempre stati gli stessi, ma l'esigenza di una periodica interlocuzione si è in ogni caso affermata nel comune sentire.

Ferme ovviamente le rispettive prerogative, tutto ciò merita di essere confermato e valorizzato, con il coinvolgimento degli Ordini e di tutte le associazioni costituite dagli avvocati maggiormente dediti al diritto amministrativo.

Nei nostri fori abbiamo la fortuna di avere un associazionismo vivo e vitale. Associazioni come la Camera Amministrativa della Lombardia Orientale, nonché alla Camera Amministrativa Silvio Spaventa, più recentemente costituita a Bergamo. Mi auguro sinceramente che, in futuro, entrambe le associazioni possano essere coinvolte, per mettere a disposizione l'apporto dell'Avvocatura nel suo complesso alla preziosa attività svolta dal Tribunale Amministrativo.

Concludo quindi con l'augurio di tutti gli Ordini del Distretto che anche questo 2024 sia proficuo per l'attività di questo Ufficio e veda la magistratura amministrativa e l'avvocatura, in tutte le sue forme e componenti, avere sempre al centro la soddisfazione della domanda di giustizia dei cittadini. Grazie.

Brescia, 29 febbraio 2024

Avv. Giulio Marchesi

